



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii;
- VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” ss.mm.ii e, in particolare, l’articolo 5 rubricato “*Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*” che al comma 9 prevede il generale divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza stabilendo che “[...] *gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito*”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca*”;
- VISTO** il decreto interministeriale MEF – MIUR del 9 aprile 2003, n. 69, come successivamente adeguato ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e ss.mm.ii., di determinazione dei compensi dei componenti delle Commissioni e dei Comitati incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare i commi 553 e 554 dell’articolo 1, concernenti, rispettivamente, l’individuazione, con decreto ministeriale, dei criteri e delle modalità di iscrizione di enti, istituzioni e organismi privati che svolgono attività di ricerca in una sezione, denominata “*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*” dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, e l’individuazione, con decreto ministeriale, delle modalità di presentazione, da parte dei soggetti iscritti nella predetta Sezione dell’Anagrafe, dei progetti di



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

ricerca finanziabili con il “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, dal citato art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”, e in particolare l’art. 63 che stabilisce “[...] *Il Ministro della pubblica istruzione d’intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l’Anagrafe nazionale delle ricerche*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 aprile 2021, n. 564 con il quale sono stati aggiornati i criteri per l’iscrizione nell’Anagrafe nazionale delle ricerche e, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata istituita, nell’ANR, una sezione denominata “*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 maggio 2021, n. 615, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono state stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse di cui al “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto direttoriale 20 luglio 2021 n. 1845, con il quale:

- a) sono state definite le modalità di iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- b) sono state, altresì, specificate le modalità di iscrizione, nella sezione denominata “*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*” della medesima Anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, degli organismi privati di ricerca e di ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali;

VISTO il bando emanato con decreto direttoriale 1° dicembre 2021 n. 2863, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 17 gennaio 2022 n. 105, concernente le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione, per le annualità 2021 e 2022, delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto direttoriale 1° dicembre 2021 n. 2863, ai sensi del quale la valutazione e la selezione dei progetti è svolta da una Commissione composta da un massimo di cinque esperti tecnico-scientifici e professionali e nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, la quale resta in carica fino alla conclusione delle attività propedeutiche all'erogazione del contributo a titolo di saldo da parte del Ministero dell'università e della ricerca agli enti che saranno risultati beneficiari della procedura di cui al decreto medesimo;
- VISTO**, altresì, l'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto ai sensi del quale: *“In coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per il funzionamento della Commissione, nonché per i compensi e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti della stessa, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al citato D.M. n. 615 del 19 maggio 2021”*;
- CONSIDERATO CHE**, ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione, la disposizione di cui al suddetto art. 5, comma 2, dovrà essere coordinata, in termini quantitativi, con quanto previsto dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 69 del 9 aprile 2003 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022 n. 924, come integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2022 n. 1198, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 1° dicembre 2021 n. 2863;
- VISTO** il decreto direttoriale 26 luglio 2023 n. 1160, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei n. 25 progetti ammessi al finanziamento;
- VISTO** l'articolo 6, comma 5, lett. b), decreto direttoriale 1° dicembre 2021 n. 2863, il quale prevede che l'erogazione del saldo spettante ai beneficiari venga disposta successivamente all'approvazione da parte della Commissione del rendiconto scientifico-contabile finale che dovrà essere presentato dal soggetto “proponente” o “capofila”, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali di cui all'articolo 4, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi ammessi;
- CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 9701 del 17 maggio 2024, il dott. Samuele Zagagnoni comunicava le proprie dimissioni dall'incarico di componente della Commissione di cui al citato d.m. 29 luglio 2022, n. 924; l
- CONSIDERATO** che il richiamato d.m. 29 luglio 2022 n. 924 prevede che la Commissione lavori collegialmente e che, in coerenza con le previsioni di cui al bando d.d. 1° dicembre 2021 n. 2863, sia composta da cinque membri;
- CONSIDERATO** che i progetti di cui alla graduatoria emanata con decreto direttoriale 26 luglio 2023 n. 1160 sono in corso di completamento e che sono state avviate dagli enti beneficiari le attività di rendicontazione previste dal bando;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione del componente dimissionario, dott. Samuele Zagagnoni, al fine di garantire il regolare svolgimento e la rapida conclusione delle attività di valutazione previste dal bando e di assicurare, conseguentemente, l'erogazione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" in favore degli enti beneficiari dei contributi, garantendo, parallelamente, la corretta gestione amministrativo-contabile delle medesime risorse appositamente stanziata dalla legge di bilancio;

CONSIDERATO il curriculum del dott. Saverio Foti, funzionario amministrativo-contabile del Ministero dell'Università e della Ricerca, dotato di un profilo professionale adeguato a ricoprire l'incarico di componente della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022 n. 924, come integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2022 n. 1198;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le finalità indicate in premessa, il componente dimissionario della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022 n. 924, dott. Samuele Zagagnoni, è sostituito con il dott. Saverio Foti, funzionario amministrativo del Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale della Ricerca.
2. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia integralmente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022 n. 924, come integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2022 n. 1198.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo per le attività di competenza.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini